



Regolamento sulla liquidazione parziale

Vita Plus

**Fondazione collettiva Vita Plus della Zurigo
Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo**

Regolamento sulla liquidazione parziale

Edizione 2014

1 Scopo

Il presente regolamento disciplina conformemente all'art. 53b LPP le condizioni e la procedura di liquidazione parziale della Fondazione collettiva Vita Plus della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata «fondazione») come pure delle casse di previdenza affiliate. In caso di liquidazione totale della fondazione si applicano le disposizioni degli artt. 53c LPP, 53d LPP e 23 LFLP. In presenza di una liquidazione sia parziale sia totale si applicano integrativamente le disposizioni dell'art. 27g e 27h LPP 2.

2 Liquidazione parziale della fondazione

La fondazione non dispone, all'infuori del capitale della fondazione finanziato dalla fondatrice, di mezzi della fondazione. In caso di liquidazione parziale della fondazione in seguito allo scioglimento di contratti di adesione non sussiste pertanto alcun diritto supplementare al patrimonio collettivo della fondazione.

3 Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

3.1 Principio

In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza gli averi di vecchiaia delle persone assicurate uscenti vengono incrementati di una quota individuale o collettiva dei mezzi liberi della cassa di previdenza.

3.2 Premesse per la liquidazione parziale

1.

Le premesse per una liquidazione parziale sono soddisfatte, se:

- a) l'organico del datore di lavoro affiliato viene notevolmente ridotto per motivi economici e questa misura comporta l'uscita involontaria di gran

parte delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure

- b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene sottoposta a una riorganizzazione e comporta l'uscita involontaria di gran parte delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
- c) il contratto di adesione viene parzialmente sciolto (ovvero dalla cassa di previdenza escono solo le persone assicurate attive e invalide).

2.

La riduzione dell'organico è considerata notevole se, in base al numero di persone assicurate prima dell'inizio del taglio del personale o della riorganizzazione, avviene una delle seguenti diminuzioni di persone assicurate attive e prestazioni di uscita:

- a) contratto con al massimo 5 persone assicurate: almeno 2 uscite involontarie;
- b) contratto con da 6 a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie;
- c) contratto con da 11 a 25 persone assicurate: almeno 4 uscite involontarie;
- d) contratto con da 26 a 50 persone assicurate: almeno 4 uscite involontarie;
- e) contratto con oltre 50 persone assicurate: almeno il 10% di uscite involontarie.

In aggiunta alla riduzione delle persone assicurate attive (a – e) devono uscire dalla cassa di previdenza almeno il 10% delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate attive.

3.

In caso di ristrutturazione dell'impresa affiliata del datore di lavoro devono essere effettuate le seguenti riduzioni involontarie delle persone assicurate attive e delle prestazioni di uscita:

- a) contratto con al massimo 5 persone assicurate: almeno 2 uscite involontarie;

- b) contratto con da 6 a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie;
- c) contratto con da 11 a 25 persone assicurate: almeno 4 uscite involontarie;
- d) contratto con da 26 a 100 persone assicurate: almeno 5 uscite involontarie;
- e) contratto con oltre 100 persone assicurate: almeno il 5% di uscite involontarie.

In aggiunta alla riduzione delle persone assicurate attive (a – e) devono uscire dalla cassa di previdenza almeno il 5% delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate attive.

Per riorganizzazione di un'azienda s'intendono misure del datore di lavoro che non sono in primo luogo volte a ridurre i posti di lavoro e non prevedono il licenziamento di collaboratori. Si tratta piuttosto di misure di natura organizzativa che comportano la cessazione di attività finora svolte internamente o il trasferimento di interi reparti aziendali a un'altra azienda.

4.

L'inizio della riduzione dell'organico o della riorganizzazione coincide con la data di uscita della persona assicurata che in seguito alla decisione aziendale esce per prima involontariamente dalla cassa di previdenza. La relativa conclusione, invece, è costituita dalla data di uscita della persona assicurata che lascia per ultima involontariamente l'azienda e la cassa di previdenza.

5.

L'uscita di una persona assicurata è considerata involontaria se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro. L'uscita è tuttavia involontaria anche nel caso in cui la persona assicurata disdice il contratto di lavoro entro sei mesi dopo essere venuta a conoscenza della riduzione dell'organico o della riorganizzazione, per anticipare la disdetta da parte del datore di lavoro o perché non è disposta ad accettare le nuove condizioni di lavoro offerte.

6. Se i mezzi liberi ammontano a meno del 5% degli averi di vecchiaia (alla data di effetto della liquidazione parziale) delle persone assicurate attive che rimangono nella cassa di previdenza e in media a meno di CHF 1000 per persona assicurata, i mezzi liberi non vengono ripartiti.

3.3 Premessa per la liquidazione totale

Per la liquidazione totale è necessaria la risoluzione completa del contratto di adesione (ovvero tutte le persone assicurate attive e tutti gli eventuali beneficiari di rendite escono dalla cassa di previdenza). Si rinuncia tuttavia all'attuazione della liquidazione totale se

- a) la cassa di previdenza cambia completamente l'istituto di previdenza; oppure
- b) allo scioglimento del contratto di adesione nella cassa di previdenza non vi sono né persone assicurate attive né pensionati (liquidazione di un contratto «vuoto»).

3.4 Data di effetto

1. In caso di liquidazione parziale in seguito a riduzione del personale o ristrutturazione vale come data di riferimento per l'accertamento dei mezzi disponibili la data di chiusura del bilancio, ovvero il 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno civile in cui inizia la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'impresa.

2. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto di adesione, vale come data di riferimento la data dello scioglimento parziale o totale del contratto di adesione.

3. Tale data di effetto è determinante per il calcolo dell'importo dei mezzi liberi.

3.5 Calcolo dei mezzi liberi

1. I mezzi liberi della cassa di previdenza sono composti
 - a) dai mezzi liberi della cassa di previdenza (conto di previdenza) e
 - b) dalla riserva dei contributi del datore di lavoro, se quest'ultimo cessa la propria attività.

2. I mezzi liberi della cassa di previdenza sono attribuiti in base al piano di ripartizione.

3.6 Ripartizione dei mezzi liberi

1. I mezzi liberi vengono ripartiti in prima linea tra
 - a) le persone assicurate attive alla data di effetto della liquidazione parziale o totale, in base alla somma dei loro averi di vecchiaia e
 - b) i beneficiari di rendita affiliati alla data di effetto della liquidazione parziale o totale, in base alla somma di dieci rendite annue. Non si tiene conto dei beneficiari di rendita quando la quota di ogni beneficiario di rendita ammonta in media a meno di CHF 6000.
2. Successivamente, i mezzi liberi delle persone assicurate attive vengono calcolati in base ai loro averi di vecchiaia.
3. Le prestazioni di entrata e i riscatti, i prelievi anticipati e i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni nonché i versamenti e i pagamenti in caso di divorzio effettuati nei sei mesi prima della data di riferimento secondo la cifra 3.4 vengono aggiunti al risp. detratti dall'avere di vecchiaia.
4. I mezzi liberi dei beneficiari di rendita vengono ripartiti in base alla loro riserva matematica di rendita e utilizzati per incrementare le rendite.
5. Se almeno 10 persone assicurate si affiliano collettivamente a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), anche il trasferimento della loro quota dei mezzi liberi avviene in modo collettivo. Negli altri casi i mezzi liberi possono essere accreditati individualmente all'avere di vecchiaia o alla riserva matematica di rendita.
6. Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione parziale o totale: In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra la data di riferimento per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire de-

vono essere adeguati di conseguenza. (art. 27g, cpv. 2 OPP 2).

Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale e totale: In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra la data di riferimento della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire devono essere adeguati di conseguenza. (art. 27h, cpv. 4 OPP 2).

Per modifica importante si intende una differenza del 10% tra la data di riferimento e il trasferimento dei fondi liberi o delle riserve di fluttuazione.

3.7 Procedura

1. Il datore di lavoro comunica immediatamente alla fondazione un'eventuale riduzione dell'organico o riorganizzazione aziendale che potrebbe comportare una liquidazione parziale.
2. È il comitato di cassa a decidere in merito all'attuazione di una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o riorganizzazione dell'azienda. In caso di scioglimento parziale o completo del contratto di adesione, la liquidazione parziale o totale si attua subito.
3. Se le premesse per una liquidazione parziale o totale sono soddisfatte la fondazione informa il comitato di cassa, le persone assicurate attive e i beneficiari di rendita sulle circostanze constatate e l'ulteriore procedura. Il comitato di cassa inoltra tali informazioni alle persone assicurate.
4. Non appena si dispone di un piano di ripartizione e della decisione di accertamento della liquidazione parziale o totale da parte del comitato di cassa, il comitato di cassa informa tutte le persone interessate in merito alla decisione di liquidazione parziale o totale, all'ammontare dei mezzi liberi e al piano di ripartizione.
 - a) Entro 30 giorni dopo aver ricevuto la lettera informativa, le persone interessate hanno il diritto di consultare i relativi atti presso la fondazione, ed eventualmente di interporre ricorso

contro la decisione del comitato di cassa.

- b) Se non si giunge a un'intesa, la fondazione fissa alle persone interessate un termine di 30 giorni per permettere una verifica e l'approvazione delle premesse, della procedura e del piano di ripartizione da parte dell'autorità di vigilanza.

5.

Il piano di ripartizione viene attuato solo dopo che ha forza legale. Esso ha forza legale se

- a) entro i termini stabiliti non sono stati interposti ricorsi, oppure
- b) tutti i ricorsi si sono conclusi con un'intesa, oppure
- c) esiste una disposizione legalmente valida emessa dall'autorità di vigilanza.

6.

Per gli oneri legati a una liquidazione

parziale o totale di una cassa di previdenza, possono essere fatturati, alla cassa di previdenza interessata, contributi di costo supplementari.

3.8 Casi non disciplinati

La fondazione tratta i casi che non sono disciplinati esplicitamente nel presente regolamento per analogia, rispettando le disposizioni legali.

4 Disposizioni finali

4.1 Emanazione e modifiche

Le presenti disposizioni sono emanate dal consiglio di fondazione e approvate dall'autorità di vigilanza.

4.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione il 3 giugno 2014. Entrerà in vigore il 1° luglio 2014, dopo essere stato approvato dall'autorità di vigilanza. Per le liquidazioni parziali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento si applica il regolamento di liquidazione parziale del 7 maggio 2008 tenendo conto delle disposizioni dell'OPP 2 modificate il 1° giugno 2009.

Zurigo, giugno 2014

Fondazione collettiva Vita Plus della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

Il consiglio di fondazione